

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA
VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Palazzo San Macuto

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE

DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

GIACOMO LASORELLA

1° agosto 2023

1. Desidero innanzi tutto **ringraziare** per l'invito la Presidente, Senatrice Barbara Floridia, e tutti i componenti della Commissione. Questa audizione fa seguito a quella tenuta il 10 maggio scorso, che si riferiva in via principale proprio alle linee guida concordate tra il Governo e l'Autorità.

2. È appena il caso di richiamare brevemente il **quadro normativo** nel quale si iscrive l'elaborazione del contratto di servizio e l'adozione del relativo parere da parte della Commissione di vigilanza.

Ricordo innanzitutto, a tale riguardo, la **giurisprudenza costituzionale** in materia e in particolare la **sentenza n. 284/2002**, in materia di canone televisivo, nella quale la Corte, affrontando il tema della conformazione del servizio pubblico radiotelevisivo, osservava che *“l'esistenza di un servizio radiotelevisivo pubblico, cioè promosso e organizzato dallo Stato, non più a titolo di monopolista legale della diffusione di programmi televisivi, ma nell'ambito di un sistema misto pubblico-privato, si giustifica però solo in quanto chi esercita tale servizio sia tenuto ad operare non come uno qualsiasi dei soggetti del limitato pluralismo di emittenti, nel rispetto, da tutti dovuto, dei principi generali del sistema (...) bensì svolgendo una funzione specifica per il miglior soddisfacimento del diritto dei cittadini all'informazione e per la diffusione della cultura”*.

La finalità è quella, coerente con il disposto del citato articolo 1 della legge n. 103/1975, tra l'altro istitutiva di codesta Commissione per l'indirizzo e la vigilanza, di ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese.

I principi espressi dalla Corte costituzionale si ritrovano anche nelle fonti comunitarie.

Il Protocollo sulla radiodiffusione pubblica allegato al Trattato di Amsterdam collega direttamente il servizio pubblico radiotelevisivo alle esigenze democratiche, sociali e culturali della società e all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

Il Protocollo, peraltro, pone due condizioni, entrambe ispirate al principio di proporzionalità: il finanziamento del servizio pubblico può essere accordato solo ai fini dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico; il finanziamento non può perturbare gli scambi e la concorrenza.

I principi espressi nel Protocollo di Amsterdam sono ripresi ed ampliati nelle due **Comunicazioni della Commissione** relative all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (2001/C 320/04) e all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (2009/C 257/01), che si ispirano alla

giurisprudenza della Corte di giustizia (Sentenza nella causa C-280/2000 Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH).

Il principio cardine è che la definizione dei compiti e delle funzioni deve essere precisa. Può essere data anche una definizione “ampia” del servizio pubblico, come per esempio il compito di offrire una programmazione equilibrata e varia, mantenendo un certo livello di ascolto; la definizione può comprendere anche servizi che non sono “programmi” nel senso tradizionale del termine: ad esempio servizi di informazione *online*, quando siano volti a soddisfare le stesse esigenze informative, sociali e culturali della società, ma è comunque essenziale che i relativi compiti e le relative funzioni siano definiti.

Il secondo aspetto riguarda il finanziamento: le emittenti di servizio pubblico possono anche svolgere attività commerciali, come la vendita di spazi pubblicitari, ma tali attività non possono essere considerate come facenti parte del servizio pubblico. Per questo l'impresa è tenuta all'applicazione del principio della contabilità separata.

Il terzo profilo, non meno importante per la Commissione europea, è quello relativo alla vigilanza sull'effettivo svolgimento dei compiti di servizio pubblico: essa deve essere effettuata direttamente dallo Stato membro e,

soprattutto, deve essere esercitata da un'autorità o da un organismo effettivamente "indipendente" dall'impresa incaricata del pubblico servizio.

Questi tre profili appaiono correlati tra di loro. Infatti, il corretto svolgimento della funzione di servizio pubblico, come compiutamente valutata dall'Autorità nell'esercizio delle proprie competenze, costituisce una garanzia per il cittadino utente che contribuisce a finanziare il servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale mediante il pagamento del canone annuo.

Il decreto legislativo n. 208 del 2021, in attuazione della direttiva n. 2018/1808 in coerenza con i principi comunitari sopra richiamati, oltre a fissare alcuni principi generali in materia di informazione radiotelevisiva, individua ulteriori e specifici compiti di servizio pubblico che la concessionaria è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione (...) al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e assicurare prestazioni di utilità sociale (art. 6, c. 4, TUSMA), con ciò ribadendo, come è stato ricordato nel corso di queste audizioni anche dal prof. Staiano, la permanenza della nozione del servizio pubblico e la sua distinzione rispetto ai servizi di interesse generale.

Il testo unico all'art. 59 specifica che il servizio pubblico è svolto sulla base di un contratto di servizio con il quale sono definiti i diritti e gli obblighi della società concessionaria (comma 1) e definisce ulteriormente i compiti del servizio pubblico (comma 2, lettere da a) a s)).

Il TUSMA dedica poi due appositi articoli al finanziamento del servizio pubblico (art. 61), e alla verifica, da parte dell'Autorità, dell'effettivo svolgimento dei compiti di servizio pubblico ai sensi delle norme legislative dello stesso TUSMA e di quanto contenuto nel contratto di servizio e nei contratti stipulati con le regioni e le province autonome *“tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo”* (art. 62).

3. Come ho ricordato nella precedente audizione, L'AGCOM, ai fini dell'intesa con Governo prescritta dalla legge, aveva trasmesso un primo testo delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi dell'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (quinquennio 2023-2028). È stato così avviato l'*iter* che ha portato all'adozione da parte del Consiglio dei ministri dell'atto di indirizzo per la definizione delle Linee guida, definitivamente

approvato dall’Autorità, nel testo da ultimo proposto dal Governo, con delibera n. 266/22/CONS.

Nell’ambito di questa audizione, tenendo conto del quadro normativo sopra sommariamente delineato, vorrei soffermarmi in particolare sul rapporto tra il contratto di servizio e le predette linee guida, offrendo a codesta onorevole Commissione alcuni elementi di riflessione a tale riguardo.

L’Autorità ha avuto modo di approfondire questi temi, insieme ad altri, anche attraverso una audizione dei vertici della RAI che si è tenuta lo scorso mercoledì 26 luglio.

Le linee guida, frutto del lavoro svolto in sinergia con il ministero, individuavano – raccogliendo molte delle sollecitazioni contenute nel primo documento elaborato dall’Autorità – **tre direttrici** volte a garantire un adeguato livello di qualità del servizio pubblico generale radiotelevisivo, radiofonico e multimediale e assicurare che lo stesso soddisfi le effettive esigenze della popolazione. Esse inoltre individuavano 11 **obiettivi strategici**, da ottenere con il contratto di servizio.

Do, come dire, per letti gli undici obiettivi strategici, su cui mi soffermerò più in dettaglio nel corso dell’esposizione.

Desidero tuttavia ricordare espressamente le tre direttrici, che sono state integralmente richiamate nelle premesse del contratto di servizio.

- a. **indicare con chiarezza gli impegni e gli obblighi del contratto di servizio**, ferma rimanendo l'esigenza di garantire la sostenibilità economica, l'efficienza aziendale e la razionalizzazione della spesa;
- b. **ridefinire la missione del servizio pubblico**, in una prospettiva pluriennale, alla luce delle esigenze del cittadino utente secondo i principi della rilevanza, inclusività, sostenibilità, responsabilità e credibilità, con particolare riguardo alle sfide della transizione digitale ed ecologica del Paese;
- c. **assicurare una maggiore coerenza degli obblighi assunti nel contratto di servizio**, in particolare attraverso l'introduzione di **obiettivi misurabili** nonché potenziando le modalità, gli strumenti e gli organi di verifica dell'attuazione dei suddetti obiettivi.

Vorrei soffermarmi brevemente sulle prime due direttrici, **commentando con qualche perplessità la scelta di “confinare”**, per così dire, in questo contratto di servizio **la specificazione dell'offerta di servizio pubblico ad un apposito allegato, a differenza del precedente contratto di servizio, che contemplava espressamente il contenuto di tale offerta nel testo.**

Non so se si sia trattato di una mera scelta redazionale, tenendo conto che comunque l'allegato costituisce parte integrante del contratto (espressamente richiamato nell'art. 22 ai fini della informativa da rendere, rispettivamente, al Governo, all'Autorità e alla Commissione ogni semestre), e non sembra possibile certo configurarlo come una parte di valore inferiore rispetto all'articolato.

Non è chiara, tuttavia, la ragione per cui tale allegato sia stato sottratto all'obbligo di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'art. 25, comma 3. Tale previsione sembra contrastare, da un lato, con la stessa previsione di cui al comma 4 dello stesso articolo, che impegna la RAI a dare la massima diffusione "attraverso ogni mezzo di comunicazione" al suddetto contratto, dall'altro, al fatto che la stessa RAI sia chiamata, come detto, ai sensi dell'art.22, a trasmettere al Ministero, all'Autorità ed alla Commissione un dettagliata informativa proprio sugli obblighi di cui all'allegato 1 (l'allegato dovrebbe, proprio per tale ragione, essere almeno trasmesso anche alla Commissione di vigilanza e all'Autorità).

La seconda considerazione sulle **direttrici delle linee guida**, sopra considerate, riguarda le **modalità**, gli **strumenti** e gli **organi di verifica dell'attuazione degli obiettivi**.

Ebbene, osservo in generale che il **quadro degli elementi di verifica** risulta in **assoluta continuità rispetto al precedente contratto**, non aggiungendo praticamente nulla in relazione a quanto già previsto, in verità abbastanza poco.

In altre parole, nel complesso, sono chiari (e sono assolutamente conformi alle linee guida) gli obiettivi generali, e tuttavia essi non sembrano, allo stato, adeguatamente declinati in obblighi specifici e verificabili, né sembrano adeguatamente indicati gli strumenti (criteri e parametri) di vigilanza come richiesti nelle linee guida.

4. Quanto agli **obiettivi strategici**, constato con soddisfazione che in via generale sono state recepite le osservazioni contenute nelle linee guida approvate d'intesa con il Ministero e adottate con delibera n. 266/22/CONS del 19 luglio 2022, specie con riferimento all'obiettivo di trasformazione in una *digital media company*, a quello di raggiungere un pubblico di età più giovane, a quello della valorizzazione dell'informazione (anche locale) e del contrasto alle fake news.

Incidentalmente va detto che le previsioni connesse ai temi dell'analisi dei dati e dell'intelligenza artificiale, la trasformazione digitale, l'inclusione, la

valorizzazione dei giornalisti e sul raggiungimento di un pubblico giovane, che costituiscono le principali novità del contratto di servizio, coincidono con le enunciazioni contenute nei documenti dell'EBU, l'unione dei *broadcaster* pubblici europei.

Desidero precisare, che il riferimento alla **trasformazione in *digital media company***, inserito nelle linee guida proprio su impulso dell'Autorità, non intende far riferimento ad un astratto modello efficientistico o di mero adeguamento tecnologico, ma intende piuttosto far riferimento alla necessità di aggiornare la missione di servizio pubblico nel nuovo contesto digitale, facendo sì che tale missione possa essere svolta al meglio proprio adeguandosi al nuovo contesto.

Ciò non significa soltanto, come è stato correttamente evidenziato nell'audizione della dott.ssa Calandrelli, nel considerare il digitale un insieme di strumenti metodologie e modalità produttive e nell'enfatizzare il primato dei contenuti rispetto alle logiche di palinsesto, ma, con un obiettivo più ambizioso, nell'inserirsi da protagonista nella trasformazione dell'offerta televisiva, caratterizzata sempre più dai *video on demand*, e nel contempo accompagnando, con un ruolo di supporto e sostanzialmente formativo, la

trasformazione digitale del Paese, **sia in termini tecnologici, sia soprattutto in termini culturali.**

Per quanto riguarda l'**investimento tecnologico**, osservo tuttavia che l'art. 15, dedicato agli impianti e agli investimenti tecnologici, che peraltro risulta redatto con un tecnica normativa molto più dettagliata rispetto al resto del contratto, e che lodevolmente fa riferimento all'obiettivo di un tempestivo adeguamento allo standard DVBT-2 e a quello di un consolidamento del mercato radiofonico digitale, non fa praticamente menzione dell'adeguamento tecnologico necessario alla fruizione delle trasmissioni in *streaming*, attraverso, ad esempio, l'installazione nella rete di appositi CDN (*content delivery network*), al pari di quanto fatto dalle maggiori società di *video on demand*.

Al riguardo desidero sottolineare che l'Autorità proprio di recente, all'esito di una consultazione pubblica, ha affrontato, in applicazione della legge, il **tema della misurazione della qualità dei servizi media audiovisivi** offerti su piattaforme diverse, fissando condizioni e parametri di regolarità del servizio e prescrivendo adeguati, efficaci e tempestivi strumenti di assistenza tecnica.

L'impianto generale del provvedimento sottoposto a consultazione recepisce le conclusioni istruttorie dei provvedimenti adottati dall'Autorità nei

confronti dell'operatore DAZN che rappresentano invero **la prima iniziativa** – anche a livello europeo – per regolamentare i servizi offerti dalle **piattaforme OTT individuando**, nell'ambito di un efficace dimensionamento della infrastruttura di servizio, **metodi e metriche per la valutazione della qualità dei servizi erogati**.

Come ho avuto modo di ricordare nella precedente audizione la **RAI**, quale **fornitore del servizio pubblico** radiotelevisivo ma anche **multimediale**, dovrebbe ritenersi chiamata a **garantire entro la fine del periodo di vigenza del Contratto di Servizio** – a tutela dell'utenza e su tutte le piattaforme di trasmissione, quindi anche RaiPlay e RaiPlay Sound – **regolarità, continuità del servizio e qualità delle immagini secondo gli standard predetti**, mettendo in campo gli investimenti necessari alla realizzazione ed al corretto dimensionamento della relativa infrastruttura di servizio.

5. Altrettanto importante è il risvolto culturale della **trasformazione in *digital media company***. Attraverso tale trasformazione, infatti, la RAI è chiamata non solo ad adeguare l'offerta ad un pubblico giovane, attraverso i nuovi mezzi di fruizione crossmediale, ma a svolgere una importante funzione

educativa non solo nei confronti dei minori, insegnando loro l'uso corretto e consapevole delle piattaforme, e, in genere della rete, ma anche avvicinando il pubblico più anziano ai nuovi strumenti tecnologici, e abituandolo alle nuove modalità di fruizione del prodotto televisivo e, in generale, accompagnandolo più in generale verso un uso più consapevole degli strumenti tecnologici. Come evidenziato nelle linee guida, l'azienda concessionaria dovrebbe essere uno dei motori della digitalizzazione dell'Italia non solo sotto il profilo tecnologico ma nella diffusione di una nuova cultura dell'ecosistema digitale riducendo il divario sociale e culturale nell'accesso alle nuove tecnologie.

6. Importante, e altrettanto conforme alle linee guida, è anche il riferimento alla **qualità dell'informazione**, attraverso il potenziamento dell'offerta di contenuti di approfondimento giornalistico nell'ambito dell'offerta complessiva del servizio pubblico, garantendo soprattutto quella credibilità dell'informazione radiotelevisiva che costituisce forse il suo *asset* più importante, specie nell'attuale babele di voci e di suggestioni, soprattutto nel mondo digitale, anche attraverso il contrasto alle *fake news* ed il supporto all'informazione di qualità.

Pur ribadendo quanto detto sopra, intendo sottolineare l'importanza del riferimento prioritario ai giovani quali destinatari dell'offerta di servizio pubblico, contenuta nell'art. 5, non senza evidenziare tuttavia, che, come è stato sottolineato da diverse voci, nel corso delle audizioni che si sono tenute presso codesta Commissione, ed in particolare dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, la necessità di conservare una attenzione specifica, così come accade nell'attuale contratto, per l'offerta a favore dei minori, sottolineando l'importanza di una programmazione specifica, non solo nei canali dedicati, ma anche nella fascia generalista, per la prima infanzia ed per l'età evolutiva, segmenti di utenza che richiedono certamente una attenzione particolare quanto a linguaggio, stimoli e contenuti da proporre.

L'allegato, in verità, evidenzia implicitamente la sussistenza di tale offerta, ma essa andrebbe probabilmente maggiormente enfatizzata.

Del tutto condivisibili e conformi alle linee guida i riferimenti alla possibilità di accesso alle diverse manifestazioni della cultura italiana rappresentando l'Italia, le sue eccellenze e i suoi valori nel territorio nazionale e nel mondo, anche definendo una strategia e un piano d'azione per l'estero anche attraverso la diffusione in lingua inglese, di contenuti di qualità per il pubblico

internazionale, valorizzando altresì la diffusione della lingua italiana nel mondo (art. 6).

Altrettanto conforme alle linee guida il richiamo, contenuto nell'art. 7, ad un'offerta di servizio pubblico che promuova lo sport e la cultura sportiva, diretta in particolare al sostegno dei valori degli stili di vita attivi e sani e della cultura sportiva nei prodotti destinati al grande pubblico (quali fiction, documentari, entertainment e programmi informativi), alla valorizzazione della qualità e delle eccellenze agro-alimentari italiane e all'acquisizione dei diritti sportivi relativi alle discipline olimpiche e paralimpiche e agli eventi, nazionali e internazionali, di maggiore rilevanza.

Ho già detto sopra dello sviluppo delle competenze per la transizione digitale e ambientale, coordinando gli impegni in un progetto organico all'interno del piano di sostenibilità, che tuttavia ha evidentemente senso laddove si inquadri in un più ampio sforzo per favorire la transizione digitale del Paese.

Sono altresì conformi alle linee guida le previsioni concernenti l'accesso ai diversi generi della programmazione, il sostegno all'integrazione delle minoranze, la promozione dell'impegno per l'uguaglianza, l'inclusione e la diversità, e per l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di

disabilità, nonché di sostenere l'integrazione delle minoranze linguistiche, anche se a tale riguardo meritano forse ascolto le considerazioni svolte da una serie di soggetti auditi, ed in particolare dalla federazione italiana per il superamento dell'handicap, che enfatizzano la necessità di includere tra i principi generali anche quelli dell'accessibilità e della fruibilità.

Altrettanto condivisibili gli obiettivi legati alla valorizzazione del ruolo delle donne, alla promozione di un'ottica di genere in tutti gli ambiti della vita sociale, economica e politica, all'incremento dei contenuti culturali ed educativi dedicati ai temi della parità di genere, delle pari opportunità e del contrasto verso ogni forma di violenza e discriminazione, alla rappresentazione del valore e del ruolo delle donne nella società e nel lavoro.

Rispondono altresì alle linee guida anche la valorizzazione della comunicazione concernente le istituzioni e l'impegno a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sulle istituzioni nazionali ed europee, nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico.

Lo stesso vale per gli impegni per la RAI sulla definizione di un piano di sostenibilità e un bilancio di sostenibilità in modo da assumere un ruolo chiave nel cambiamento culturale in tema di sostenibilità.

Un ultimo punto relativo agli obiettivi, con particolare riferimento alle competenze dell'Autorità, riguarda le misure che dovranno essere adottate dall'azienda a sostegno dell'industria dell'audiovisivo. L'Autorità è consapevole del ruolo fondamentale che il servizio pubblico svolge in tale ambito e quindi dell'importanza dell'impegno ad investire su contenuti di qualità, sulla sperimentazione di formati e linguaggi nuovi, rispettando altresì le disposizioni in materia di promozione di opere europee e italiane, e tra queste, ovviamente quelle emanate dall'Autorità.

A questo riguardo consentitemi un piccolo inciso di natura tecnica.

Incidentalmente osservo che all'articolo 14, lett. b, punto (ii) sono state incluse tra le spese qualificabili come investimenti in opere audiovisive anche quelle per promozione e distribuzione delle opere, oltre a quelle per l'edizione italiana.

Ricordo che l'Agcom con la delibera n. 424/22/CONS ha espressamente escluso tali spese dal computo.

So bene che si tratta di un punto delicato e di grande frizione tra produttori ed emittenti, e che RTI ha impugnato la delibera dell'Autorità.

Non posso tuttavia non rilevare che essa è vigente e che quindi, fatte salve le possibili decisioni del giudice amministrativo, occorrerebbe conformarvisi.

Segnalo peraltro che l'Autorità ha anche inviato una segnalazione al Governo nella quale invita ad una semplificazione del sistema delle quote.

7. Ferma restando la conformità di tutti tali obiettivi alle linee guida, un elemento di criticità, come sottolineavo prima, è che tutti questi elementi, in parte specificati proprio nel sopra menzionato allegato, necessiterebbero probabilmente di un maggior corredo di elementi quantitativi e di verifica, i cosiddetti indicatori chiave di prestazione, noti anche come KPI (*key performance indicators*). Ciò proprio al fine di rendere possibile quei controlli e quella vigilanza che la legge assegna, oltre che a codesta Commissione, anche direttamente all'Autorità, conformemente alle indicazioni contenute nella normativa europea, che richiama all'inizio.

In altre parole, ferma restando la conformità degli obiettivi evidenziati nel contratto, occorrerebbe forse un maggiore sforzo per ancorare gli obiettivi a dei parametri quantitativi, ad esempio, numero di ore da dedicare ad una certa attività, soglie di risultato che consentano di misurarne l'effettivo raggiungimento, come era stato del resto evidenziato dalla stessa Presidente della Commissione nel corso della mia precedente audizione del 10 maggio scorso.

È ben vero che il contratto, all'art. 20 comma 2, impegna la RAI a definire nei propri piani industriali strumenti finalizzati a monitorare il raggiungimento, da un punto di vista qualitativo e quantitativo, degli impegni assunti. Sarebbe tuttavia opportuno che tali strumenti fossero almeno in parte contenuti nello stesso contratto, proprio per condividere non solo gli obiettivi ma anche le relative modalità di realizzazione che possono essere oggetto di monitoraggio.

Non voglio entrare nel merito di tali obiettivi, la cui indicazione, in questa fase, non compete all'Autorità, ma mi preme tuttavia indicare un metodo, che del resto trova una specifica enunciazione proprio nelle linee guida, espressamente richiamate nelle premesse del presente contratto di servizio.

8. Strettamente connesso al tema degli indicatori di prestazione è quello delle **informative e della reportistica che la concessionaria è tenuta a redigere** al fine di rendere conto dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

Le informative previste nel precedente contratto sono riproposte nel nuovo senza modifiche mentre sarebbe auspicabile che la relazione sugli obiettivi di programmazione prevedesse una maggiore analiticità, come ad esempio la separazione dei dati per ciascun canale.

Nel nuovo contratto si prevede una ulteriore relazione sull'inclusione sociale e culturale; tuttavia, non sono stati indicati parametri sulla cui base poter verificare l'effettivo adempimento di tale obbligo.

Si ritiene, altresì, necessario prevedere nel nuovo contratto di servizio la ripartizione dei compiti spettanti ad AGCOM e MIMIT, fornendo una chiara distinzione dei ruoli, nel rispetto delle prerogative che le norme di rango primario attribuiscono esclusivamente all'Autorità di settore. Ciò a evitare la sovrapposizione, e l'eventuale conflitto circa ipotesi di *bis in idem*, tra rilevanza meramente convenzionale e valutazione legale dell'esame dei comportamenti della concessionaria.

Alla luce della normativa europea, sopra richiamata, sembrerebbe opportuno che il contratto stabilisca la competenza dell'Autorità in relazione alla determinazione delle modalità di conduzione delle verifiche di competenza, intermedie e finali (di medio e lungo periodo), sul rispetto degli obblighi di servizio pubblico previsti dal contratto e dalla legge.

Ritenendo che l'eventuale applicazione di sanzioni anche pecuniarie non soddisfi il raggiungimento dell'obiettivo di fornire un servizio alla collettività onerata del pagamento del canone, è necessario che il contratto disponga verifiche idonee a favorire la realizzazione degli obiettivi del contratto nel corso

della sua vigenza, attraverso la previsione di un sistema di confronto preventivo sul programma di attuazione delle misure che impattano sull'esecuzione degli obblighi assoggettati alla vigilanza dell'Autorità.

9. A monte di tutto quanto detto sopra c'è ovviamente il **tema delle risorse**. Ho letto le osservazioni del ministro Giorgetti e chiaramente non compete all'Autorità pronunciarsi sulle fonti di finanziamento della concessionaria del servizio pubblico.

Ciò che mi limito a sottolineare, proprio per gli ingenti sforzi di programmazione e di organizzazione che richiede l'attuazione del contratto di servizio, è la necessità di disporre di un quadro di risorse stabile, congruo e definito nel tempo, anche secondo le indicazioni che ci derivano dalla normativa europea (Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006 relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese, Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sul servizio pubblico di radiodiffusione nell'era digitale: il sistema duale (2010/2028(INI))

Naturalmente sottolineo l'importanza del principio della contabilità separata, secondo un modello che è ormai stato condiviso da lungo tempo con l'Autorità e che costituisce il presupposto per lo svolgimento della funzione del servizio pubblico, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.